

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

64° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 21 OTTOBRE 1994

INDICE

Organismi bicamerali

Mafia *Pag.* 3

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

VENERDÌ 21 OTTOBRE 1994

Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 9,40.

*SEGUITO DELL'ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
(R033 004, B53^a, 0009^o) (A01 000, B53^a, 0001^o)*

Tiziana PARENTI, Presidente, ricorda che la pubblicità della presente seduta sarà assicurata, in base al comma 7 dell'articolo 13 del regolamento provvisorio, mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda inoltre che la presente seduta prevede il seguito dell'esame del regolamento interno, e che nella precedente precedente seduta dell'11 ottobre si era proceduto all'approvazione degli articoli, restando in sospenso solo la questione dell'articolo aggiuntivo 15.01. Data anche l'approvazione nell'ultima seduta del programma e dei gruppi di lavoro, il gruppo della Lega Nord ha ora ritenuto di ritirare tale articolo aggiuntivo, come anche l'articolo aggiuntivo 15.02, che risultava del seguente tenore:

Art. 15-bis

«(Istituzione del Comitato per la lotta alla mafia del nord)

1. Al fine di accentuare l'azione contro il fenomeno della mafia del nord che opera con tecniche e metodi differenti da quella del sud del Paese è istituito, in seno alla Commissione, il Comitato per la lotta alla mafia del nord con le seguenti funzioni:

a) individuare le matrici della mafia nel nord, le centrali di smistamento, i punti di interscambio della malavita;

b) promuovere le azioni per contrastare il fenomeno della mafia del nord.»

15.02.

SERENA

Osserva che si può quindi procedere all'approvazione finale del regolamento, chiedendo se vi siano al proposito dichiarazioni di voto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Tiziana PARENTI chiede quindi di essere autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. A questo proposito precisa, con riferimento al nuovo testo dell'articolo 7, che accoglie pienamente nel suo spirito e che d'altronde si integra con quanto disposto dal nuovo articolo 9, che assegna all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e al Presidente i compiti di programmazione dei lavori, che la formulazione dell'ordine delle sedute «di concerto con i rappresentanti dei gruppi» va inteso come un principio generale, applicabile di norma.

Intende cioè dire che esistono situazioni - del resto ben note anche ai componenti della Commissione - nelle quali, per ragioni di urgenza, di ristrettezza dei tempi o di imprevedibilità di nuovi elementi nel frattempo sopraggiunti, il compito di formulare concretamente l'ordine del giorno delle sedute non può essere necessariamente che compito esclusivo del Presidente, il quale del resto - vuole ribadirlo - agisce sulla scorta di quanto disposto in materia di calendario in sede di Ufficio di Presidenza allargato. Anche in questi casi ritiene di poter naturalmente disporre della fattiva collaborazione di tutti i colleghi.

La Commissione, dopo aver autorizzato il presidente al coordinamento formale del testo, approva quindi all'unanimità il regolamento interno della Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 10.

AUDIZIONE DELL'ON. SILVIO BERLUSCONI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(A01 000, B53^a, 0001^a)

Tiziana PARENTI, Presidente, ricorda che la pubblicità della presente seduta sarà assicurata, in base al comma 7 dell'articolo 13 del regolamento, mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi che la presente seduta prevede l'audizione del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, sulle linee di azione del Governo nella lotta alla criminalità organizzata.

Il Presidente del Consiglio, on. Silvio BERLUSCONI desidera anzitutto precisare il senso delle parole da lui stesso pronunciate nel corso della recente visita a Mosca. Si dichiara addolorato per il fatto che tali

dichiarazioni siano state oggetto di molteplici fraintendimenti: in realtà esse - pronunciate in una realtà indubbiamente difficile e densa di molte incognite qual è quella della Russia odierna - rispondevano all'esigenza di contrastare un'immagine deteriorata, che purtroppo sta diventando di maniera, del nostro Paese. Non è infatti accettabile che, a fronte di una realtà produttiva in sicuro sviluppo grazie agli sforzi e ai sacrifici di milioni di persone, si continui a identificare l'Italia «come il paese della mafia», quando si sa che i boss della mafia sono meno di un centinaio, e che invece le persone che lavorano e producono in modo onesto sono milioni. Non è un caso che proprio in Russia, dove si aprono prospettive decisamente interessanti per le nostre aziende e per il nostro mondo produttivo, egli abbia sentito la forte necessità di tutelare in modo chiaro e inequivoco l'immagine dell'Italia all'estero, senza che questo voglia in alcun modo significare una minimizzazione dell'importanza della lotta alla mafia, che deve invece essere perseguita con la maggiore incisività e costanza possibili.

Affrontando più propriamente il problema delle linee di azione del Governo, ricorda che fra i suoi obiettivi primari, il Governo ha quello dell'efficace contrasto della criminalità organizzata, mafiosa e non. Ciò è stato ottenuto con determinazione all'atto dell'insediamento del Governo ed è stato ribadito con altrettanta determinazione anche a Palermo appena dieci giorni fa. È pienamente consapevole della assoluta gravità del fenomeno e del suo multiforme atteggiarsi, così come è convinto del fatto che solo una *Incessante e coordinata azione* di tutte le forze istituzionali e sociali potrà consentire di debellarlo dando ai cittadini di questo Paese la certezza di non dover più subire le forme di intimidazione e di assoggettamento che tipizzano la condotta di tali associazioni criminali. I recenti successi investigativi e il sempre più significativo progredire delle indagini processuali in tema di mafia non devono importare cali di tensione ideale ed emotiva, nè far ritenere, con imprudente o sconsiderata leggerezza, che si è ormai in presenza di un avversario «alle corde».

Da più parti vengono invece allarmate segnalazioni circa il possibile ripetersi di attentati; pressochè all'unisono, investigatori, magistrati e studiosi sottolineano che i gruppi mafiosi potrebbero modellare le loro future strategie criminali avendo riferimento proprio all'atteggiarsi delle future risposte istituzionali: nella speranza di una «normalizzazione» delle reazioni, di una sorta di «politica dell'oblio» e del disinteresse.

Anche dinanzi a questa Commissione, i responsabili della sicurezza hanno ribadito le loro preoccupazioni, segnalato i pericoli, invitato a moderare l'entusiasmo che pur potrebbe discendere dalla positività dei risultati fin qui raggiunti. Condivide le loro analisi ed assicura l'impegno costante e fattivo dell'intero Governo nella elaborazione e realizzazione di una globale attività di contrasto, organizzata secondo moderni criteri di flessibilità e agilità e secondo moduli che consentano il rapido flusso delle informazioni e delle conoscenze: così da permettere risposte tempestive all'attacco mafioso e da convogliare tempestivamente o addirittura anticipatamente le risorse umane e tecniche disponibili proprio in quei settori ai quali l'attenzione criminale ha deciso di rivolgersi nell'uno o nell'altro momento «storico».

Una scelta anticrimine, quella appena esposta, che ha per premessa la radicata convinzione di avere di fronte non solo e non tanto gruppi

«banditeschi» e delinquenti, ma organizzazioni politico criminali che da sempre pretendono di esercitare sul territorio una sovranità alternativa rispetto a quella statale e di piegare i cittadini ai propri voleri opprimendone la libertà di determinazione. Ecco il motivo per il quale ha voluto sottolineare che l'impegno del Governo ha carattere globale e che non può esaurirsi né nel potenziamento delle strutture di investigazione né nel supporto all'operato della magistratura inquirente. L'impegno del Governo deve invece svilupparsi anche prima e fuori della repressione del reato, dispiegandosi ai diversi livelli nei quali si collocano, più o meno direttamente, i corrispondenti fattori criminogeni.

Da qui l'attenzione al risanamento del tessuto sociale e ad una politica di sviluppo economico delle «aree depresse»: attenzione indispensabile sia per evitare che le organizzazioni criminali si proponano come valida alternativa alla povertà sociale sia per agevolare la diffusione di un convinto costume di rispetto della legalità.

Da qui anche più specifici interventi di rottura di certe ambigue solidarietà finalizzati a disarticolare la complessa trama di referenti creata dalla mafia in tutti gli spettri della società e delle istituzioni e ad assicurare la autonomia decisionale e la trasparenza degli organi di governo delle comunità locali.

In questo senso occorre muoversi se si vuole davvero rompere il circuito mafioso e creare un'alternativa effettiva e duratura all'oppressione criminale». Segnali positivi è dato cogliere anche a tale proposito; il significativo aumento delle denunce per fatti di usura ed estorsione non può dipendere infatti che dalla decisione delle vittime dei reati di vincere le «paure» e di rinnovare la loro fiducia nella risposta dello Stato.

Quella del Governo sarà perciò una risposta globale e coordinata frutto di una visione d'insieme del fenomeno, attenta ad anticiparne le strategie criminose e ad evitare che delle compartimentazioni burocratiche le associazioni mafiose possano trarre vantaggi tanto importanti quanto ingiustificabili.

Con tutti i Ministri, studierò ed appronterò i sistemi più adeguati per raggiungere la finalità che mi sono prefisso valutando in specie i modi per utilizzare al meglio le strutture di direzione e coordinamento già esistenti e i già previsti momenti del loro raccordo: sconsigliando, all'inverso, la creazione di nuovi organismi antimafia la cui competenza, allo stato attuale della normativa, non potrebbe che avere contorni vaghi e fumosi e la cui attività sarebbe giustamente accolta da comprensibili diffidenze.

Ritiene perciò che ci si debba muovere «sull'esistente»: potenziando le attuali strutture di contrasto e correttamente individuando le loro rispettive aree di operatività.

A questo proposito, particolare importanza e delicatezza assumono i temi relativi ai rapporti tra i vari organismi di polizia e al loro coordinamento. La elevata professionalità degli organismi di polizia ha fin qui consentito sia il raggiungimento dei brillanti risultati investigativi di cui ha parlato sia il concreto superamento di quelle difficoltà operative e interpretative inevitabilmente connesse alla prima fase di applicazione delle normative antimafia emanate nel 1991 e nel 1992. (D.L. 3/1991; D.L. 152/1991; D.L. 345/1991; D.L. 367/1991; D.L. 306/1992). La creazione di nuovi organismi di polizia specialistici e centralizzati (come la

D.I.A. e i servizi centrali e interprovinciali: S.C.O., R.O.S., S.C.I.C.O.) ha ovviamente Importato la necessità di modularne reciprocamente gli interventi, di evitare la demotivazione degli appartenenti alle strutture già operanti, di contemperare le esigenze di prevenzione con quelle di repressione affidate alla direzione degli uffici del pubblico ministero: anch'essi, nel frattempo, ristrutturati nelle competenze, negli organici, nello stesso modo di operare. Coniugando abilità e senso istituzionale sono state «inventate» così nuove modalità di indagine, di cooperazione e di coordinamento. Da queste bisogna ora partire per affinare la funzionalità dei vari organi, per evitare contrapposizioni, per incrementarne l'efficacia investigativa.

Con grande lucidità, il Ministro dell'Interno ha già indicato la strada che intende perseguire (v. comunicazioni a questa Commissione del 19.9.1994). Il Capo della Polizia e il Direttore centrale della polizia criminale (rispettivamente direttore e vice direttore generale della pubblica sicurezza) (v. comunicazioni a questa Commissione del 27 e 30.9.1994) hanno a loro volta illustrato con chiarezza le nuove linee per il coordinamento delle strutture di contrasto. Si tratta di prospettazioni nelle quali si riconosce pienamente poichè hanno l'innegabile pregio di riempire di contenuto le inattuato previsioni normative che, ferma restando la responsabilità politica del Ministro dell'interno, attribuiscono al Consiglio Generale per la lotta alla criminalità organizzata il potere di definire le linee dell'attività di prevenzione e al Dipartimento della pubblica sicurezza il compito di raccordare tutte le risorse investigative (v. artt. 1 e 4 co. 6 D.L. 345/1991). Senza stravolgere competenze e tradizioni dei vari organi di polizia, la linea di intervento privilegiata dal Ministro dell'interno consente di affiancare le esperienze di informazione e conoscenza acquisite dagli organi decentrati operanti sul territorio alle attività degli organi centralizzati e «specialistici» e di effettuarne «a monte», per il tramite del vice-direttore generale della pubblica sicurezza, un raccordo effettivo e strategicamente attento agli indirizzi di prevenzione e investigazione indicati dal Consiglio Generale. In tal modo non si recupera solo una fondamentale uniformità nelle condotte di indagine delle varie forze di polizia (pur nella permanenza di una ovvia ripartizione di compiti), ma si ottengono anche due scopi complementari: quello di impegnare gli organi «specialistici» solo in investigazioni mirate e quello di restituire agli organi territoriali la loro insostituibile funzione di garanti del controllo del territorio e di fonti primarie delle informazioni d'ambiente. Funzioni di «garanzia» sul territorio che non vanno lette solo in relazione alla prevenzione e repressione dei delitti di mafia, ma anche in relazione alla necessità di accrescere il controllo» sull'espandersi di quella microcriminalità diffusa che angustia e Inquieta qualsiasi cittadino e che, nel contempo, rappresenta il serbatoio inesauribile per l'«assunzione» della manovalanza mafiosa.

Il «contatto con il territorio» consente di prevenire il nuovo atteggiarsi delle attività criminose laddove, invece, la successiva «centralizzazione» del dato informativo acquisito «sul territorio» consente sia di darne una lettura coordinata rispetto a quella degli altri dati pervenuti sia di elaborare se del caso una strategia di investigazione complessa, specialistica necessariamente affidata agli organismi di polizia specificamente deputati alla lotta contro la criminalità mafiosa.

Può aggiungersi che, sotto l'aspetto della prevenzione, la soluzione appena delineata ha l'ulteriore vantaggio di consentire una interpreta-

zione immediata di fenomeni diffusi come l'estorsione e l'usura e cioè di fenomeni che in sè non sono tipicamente propri della criminalità organizzata, ma che, sempre più spesso, vengono da questa utilizzati per fiaccare la resistenza degli imprenditori, per rilevarne le aziende e per «riciclare» i capitali illecitamente acquisiti.

Proprio con riferimento a fenomeni del genere, occorre che lo Stato acquisisca una nuova dimensione, in grado di avvicinare il cittadino all'Amministrazione e di assicurargli forme di sostegno sociale idonee a tutelarlo dalle prevaricazioni, dall'assoggettamento, dalle intimidazioni mafiose.

Al riguardo, l'esperienza iniziata nel 1992 con la istituzione del c.d. fondo *antiracket* (v. D.L. 419/1991) merita di essere proseguita e rafforzata: se del caso mediante iniziative nuove e libere da quegli orpelli «burocratici» che fin qui hanno impedito l'effettivo decollo dell'iniziativa (pur dopo le modifiche di «alleggerimento normativo» apportate al DL. 419/1991 con il D.L. 382/1993). In questa direzione, ritiene ci si debba muovere anche al fine di impedire il diffondersi delle pratiche dei prestiti usurari e delle sospette intermediazioni finanziarie: favorendo all'inverso l'istituzione di fondi di sostegno e la creazione di giuste condizioni perchè le vittime dei reati possano denunciarne gli autori sapendo di poter contare sulla «protezione» effettiva dello Stato.

Occorre, insomma, creare le condizioni per un recupero del rapporto fiduciario tra cittadino ed Istituzioni e per l'acquisizione di una nuova coscienza della legalità. Lo Stato deve essere in grado di «proteggere» chi gli consente l'individuazione dei più gravi reati e deve altresì studiare modalità idonee per non esporre chi fornisce tali notizie alle minacce o alle violenze della criminalità. In proposito e ad esempio, mi appaiono meritevoli di revisione, le norme del D.L. 143/1991 in tema di segnalazione delle operazioni bancarie di «sospetto riciclaggio»: e ciò non solo per la loro farraginosità e per l'assenza di criteri individuativi certi, ma anche per la contestuale assenza di previsioni in grado di garantire l'anonimato dell'autore della segnalazione. Un anonimato, sia detto per inciso, che non determinerebbe oltre tutto effetti sull'esito del futuro ed eventuale procedimento penale posto che si tratterebbe di vicende facilmente acclarabili attraverso una successiva indagine bancaria od ancora attraverso le acquisizioni documentali inerenti l'operazione segnalata.

Nel settore assai complesso della normativa di controllo sulle società finanziarie alcuni importanti risultati, come accennavo, sono stati già conseguiti. Essi sono:

il riequilibrio dell'equità competitiva tra gli operatori, anche tramite l'applicazione generalizzata di regole prudenziali;

una chiara legittimazione dei soggetti che operano nel comparto finanziario, abbinata alla repressione delle situazioni abusive;

la trasparenza nei rapporti con la clientela mediante l'imposizione a tutte le categorie di intermediari di regole a vantaggio del «contraente debole»;

la compressione degli spazi a disposizione di fenomeni criminosi quali il riciclaggio e l'usura, veicoli tipici di reimpiego dei proventi delle attività criminali; convergono in questa direzione l'applicazione di regole specifiche e, in via indiretta, l'esistenza di una funzione di vigilanza.

Su questa linea occorre proseguire per consolidare le posizioni finora raggiunte e per adattare il sistema alle nuove esigenze che si vanno manifestando.

Vanno colte anzitutto le occasioni normative che consentano di completare il riassetto del sistema finanziario, in funzione anche di prevenzione nei confronti di impropri condizionamenti da parte del crimine organizzato.

La razionalizzazione già realizzata per il comparto delle banche e delle «finanziarie di credito» deve ora essere estesa agli intermediari operanti nel settore dei valori mobiliari, quali le SIM e l'articolata «famiglia» degli organismi di investimento collettivo in titoli (fondi comuni, SICAV, fondi chiusi, fondi immobiliari, ecc.). Anche in questo caso l'operazione potrà consistere nella raccolta e riorganizzazione delle disposizioni in un Testo Unico.

Sul piano operativo, vanno ulteriormente perfezionati i meccanismi di coordinamento tra le diverse autorità, amministrative e di polizia, impegnate a garantire la correttezza gestionale degli intermediari finanziari a fronte dell'assedio portato dalla criminalità organizzata. Le iniziative di coordinamento interforze finora realizzate hanno sempre dato esito positivo, come emerso in precedenti audizioni presso questa Commissione.

Nei confronti delle piccole società finanziarie operanti nelle regioni a più alto rischio potrà essere particolarmente utile una azione capillare di monitoraggio sul territorio ad opera della Guardia di Finanza in collaborazione con le altre forze di polizia e con il supporto tecnico delle autorità di vigilanza.

Infine, su un piano più generale, potrà essere avviata un'azione di sensibilizzazione del pubblico sulle possibilità di accesso ai servizi finanziari e sulle regole predisposte a tutela del corretto svolgimento dei rapporti. In questo modo, si eviterà che la domanda di servizi approdi a soggetti non autorizzati, con conseguenze penose sul piano sociale. Una informazione trasparente, chiara e accessibile potrà trasformare il «pubblico» in cliente avvertito ed esigente, primo custode del proprio interesse economico, contribuendo alla crescita di un mercato maturo e responsabile.

Non è sempre possibile garantire «anonimato» e riservatezza. Nella gran parte dei casi l'individuazione degli autori dei più gravi reati di criminalità organizzata dipende dalle dichiarazioni accusatorie di testimoni e di correi che, recidendo il vincolo associativo, hanno optato per la collaborazione processuale. A costoro il legislatore accorda un trattamento sanzionatorio, processuale e penitenziario di estremo favore che idealmente si contrappone ai trattamenti di rigore riservati viceversa ai «correi irriducibili». Si tratta di un sistema premiale particolarmente sofisticato e complesso che si articola lungo più direttrici tutte fra loro strettamente connesse ed alla cui scelta si è pervenuti dopo lunghi dibattiti e dopo le positive esperienze in materia terroristica degli anni 80. I collaboratori di giustizia sono oggi oltre 800 (886: v. audizione 27.9.1994 del Capo della Polizia) ed alla consistenza delle loro dichiarazioni accusatorie si deve in gran parte l'avvenuto e già ricordato scompaginamento delle associazioni criminali di appartenenza. I risultati investigativi rendono superfluo qualsiasi rilievo sulla opportunità di continuare o meno ad avvalersi del loro apporto probatorio.

Il Governo non ha intenzione di modificare la disciplina in materia di collaborazioni processuali o di adottare linee di intervento che possano essere lette come arretramenti o ripensamenti rispetto alle scelte di politica criminale adottate al riguardo nel 1991 e nel 1992. La giurisprudenza ha ampiamente e da tempo chiarito la necessità di un attento vaglio critico in ordine alla genuinità e alla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia così come ha ricordato la necessità di un approccio ad essi altamente qualificato e professionale. Di ciò sono ben consapevoli magistrati inquirenti e forze di polizia e ad essi va dato atto di compiere ogni sforzo per impedire l'inquinamento delle fonti di prova e «immune da sospetti di gestioni interessate il contenuto delle chiamate in correità».

L'auspicio di una «gestione» del collaboratore stabilmente affidata ad organi diversi da quelli investigativi e l'auspicio di un attento vaglio critico circa l'ammissione del collaboratore a misure o programmi di protezione (oltre tutto «dimensionati» rispetto alla rilevanza della collaborazione prestata e al grado di dissociazione evidenziato), non vanno perciò letti come «momenti» di un ridimensionamento della valenza processuale dell'apporto offerto dal collaboratore medesimo, ma soltanto, ed al più quali momenti per «l'armonizzazione del complesso tessuto normativo, così, da colmarne gli aspetti talvolta lacunosi e disorganici» (v. Caselli-Ingroia, in «Processo penale e criminalità organizzata» - Laterza 1994 pg. 227).

In questo senso si muove lo schema di regolamento che si appresta a tornare all'esame del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo i pareri dell'apposita Commissione sulla protezione (ex art. 10 D.L. 8/1991) e del gruppo di lavoro interministeriale incaricato dello studio dell'intera materia.

In questa sede, sottolinea però la necessità di un esame unitario del regime «differenziato», stabilito dalla normativa vigente per gli autori dei delitti di mafia (siano essi «collaboratori» o «irriducibili»). La parcellizzazione dei vari momenti in cui si articola tale regime rappresentano infatti l'artificio più o meno consapevolmente utilizzabile e utilizzato per scardinare l'intero impianto legislativo e per far perdere di vista il problema nel suo complesso.

Va ribadito perciò, con determinazione, che solo l'atteggiamento di collaborazione processuale prova l'avvenuta dissociazione dell'autore dei delitti di mafia dalla organizzazione di appartenenza e che perciò soltanto la intervenuta collaborazione può giustificare l'adozione di un trattamento sanzionatorio e penitenziario non differenziato e non rigoroso.

Solo in presenza della collaborazione processuale, cioè, può dirsi cessata o quantomeno diminuita quella presunzione di pericolosità sociale che accompagna il «mafioso» e i suoi delitti. Sicchè solo in caso di collaborazione può farsi luogo alla concessione di misure alternative alla detenzione od a misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere. Questo è il «messaggio» normativo più volte esaminato anche dalla Corte costituzionale (v. sentt. 306/1993 - 349/1993 - 410/1993) e ritenuto compatibile con i principi di legittimità. Questo è anche il «messaggio» che senza incertezze il Governo intende riaffermare. Le disposizioni che regolano la materia hanno rappresentato un efficace «scudo» investigativo e processuale che va mantenuto nella sua interezza e senza tentennamenti.

Di conseguenza, mi appare inutile indulgere ancora sul tema della volontà del Governo di «prorogare» o meno la previsione dell'art. 41-bis co. 2 L. 354/1975. La sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti per fatti di mafia si spiega con la loro capacità di influenzare anche dall'interno degli istituti la condotta criminosa dei complici in libertà. Una capacità di incidere sulla strategia criminosa dell'organizzazione che, dalle sentenze della Corte di cassazione oltre che dalle acquisizioni investigative e probatorie, emerge con assoluta chiarezza rendendo di per se inevitabile l'applicazione ai soggetti in questione di un trattamento penitenziario che, pur senza comportare l'adozione di misure contrarie al senso di umanità sia idoneo ad impedire il compimento di ulteriori delitti. Quello del rispetto del «senso di umanità» è l'unico limite posto anche dalla stessa Corte costituzionale (v. sent. 28.7.1993, n. 349) ai contenuti del decreto che sospende le regole ordinarie di trattamento all'interno dell'istituto penitenziario: un limite che, peraltro, stando anche alle conclusioni della Corte, non risulta travalicato da nessuna delle restrizioni concretamente inserite nei decreti applicativi del Ministero di grazia e giustizia.

L'art. 41-bis co. 2 L. 354/1975 ha insomma ragione di essere per il fatto stesso che esiste all'esterno un'organizzazione mafiosa e che all'interno degli istituti penitenziari dimorano invece detenuti che di essa fanno parte e che ad essa sono tuttora in grado di inviare indicazioni criminali. Di abolizione della previsione potrà allora e perciò parlarsi solo quando l'uno o l'altro presupposto per la sua applicazione sarà venuto meno: per l'avvenuta definitiva sconfitta dell'organizzazione o per la cessata pericolosità sociale del detenuto. Ogni altra considerazione sul punto mi appare inutile potendosi al più valutare soltanto se, anche al fine di evitare difformità interpretative da parte dei tribunali di sorveglianza, vadano legislativamente stabiliti sia i tipi di misure restrittive adottabili sia il divieto di una reiterazione delle imputazioni davanti a giudici diversi da quello del luogo di assegnazione del detenuto.

Va piuttosto studiato un adeguato sistema per evitare che la previsione possa essere svuotata di effettivi contenuti a causa di situazioni concretamente verificabili e in grado di rendere solo apparente lo stato di isolamento carcerario. Pochi istituti penitenziari sono in grado di assicurare l'effettivo «isolamento» del detenuto. Fra questi si annoverano quelli dell'Asinara e di Pianosa la cui utilizzazione per finalità di detenzione va pertanto mantenuta (prorogando così le previsioni dell'art. 2 co. 1-ter D.L. 369/1992). L'effettivo isolamento non può essere invece assicurato presso quegli altri istituti, ove, specie per ragioni di giustizia, anche i detenuti sottoposti al regime differenziato devono essere trasferiti (spesso per lunghi periodi). In questi casi, la previsione dell'art. 41-bis L. 354/1975 finisce per perdere di significatività. Occorre evitare che ciò si verifichi. Se del caso anche in via alternativa, occorre prevedere, da un lato, che in taluni casi la partecipazione dell'imputato detenuto al dibattimento possa avvenire stando a distanza e mediante collegamenti e sistemi audiovisivi capaci di assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa; dall'altro, che le udienze di indagine e la stessa udienza preliminare possano svolgersi davanti al giudice naturale, ma nell'istituto di assegnazione del detenuto. Soluzione quest'ultima, in parte già prevista dal sistema vigente e la cui costante applicazione eviterebbe che un gran numero di appartenenti alle forze dell'ordine venga giornal-

mente distolto dai suoi prioritari compiti di istituto per essere destinato ai pericolosi e defatiganti compiti di traduzione dei detenuti (v. in proposito le allarmanti dichiarazioni del Comandante dell'Arma dei Carabinieri nell'audizione del 4-10-1994).

Il riferimento appena operato alle problematiche in tema di celebrazione dei processi impone di affrontare, sia pure rapidamente le questioni relative alle eventuali modifiche da apportare alla normativa che regola i giudizi penali per fatti di mafia.

Paiono oggi superate talune iniziali difficoltà di funzionamento delle nuove strutture inquirenti antimafia anche se, da più parti, si sollecita di rivedere le attribuzioni del Procuratore nazionale antimafia modellandole meglio sia con riferimento ai poteri di investigazione preliminare sia con riferimento ai poteri in materia di applicazione temporanea dei magistrati. È però certo che la sperimentazione sul campo ha consentito di appianare le originarie situazioni di comprensibile diffidenza e che si tratta ora soltanto di affinare le nuove modalità del lavoro in *équipe* e di meglio utilizzare le «forze in campo» mediante un potenziamento degli uffici più esposti e un maggiore coinvolgimento «operativo» dei magistrati delle procure non distrettuali.

A questo tema si ricollega quello relativo alla auspicata istituzione dei tribunali distrettuali.

Il Ministro dell'interno e quello di grazia e giustizia hanno al riguardo richiesto il parere del Consiglio Superiore della Magistratura dal quale a suo tempo vennero sollevate consistenti critiche circa l'opportunità di creare i nuovi organismi «specializzati» che pure erano stati vivamente richiesti da talune procure distrettuali e dalla precedente Commissione Antimafia: sia per ragioni di «continuità di competenza» tra uffici giudiziari sia per esigenze di funzionalità e sicurezza degli uffici di procura.

Le esigenze anche pratiche appena evidenziate appaiono meritevoli di grande attenzione pur se non vanno sottovalutate nè l'obiezione secondo la quale i problemi più immediati potrebbero essere risolti mediante l'ampio ricorso all'istituto delle applicazioni né le difficoltà concrete che l'istituzione dei tribunali distrettuali comporterebbe in tema di revisione degli organici di tutti gli uffici (distrettuali e ordinari) giudicanti al fine di consentire la celebrazione dei dibattimenti in questione.

I problemi connessi alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla partecipazione ai dibattimenti a distanza, alla custodia cautelare degli imputati di «mafia» e al funzionamento degli uffici di procura antimafia vanno ovviamente letti nel generale contesto della normativa processuale penale le cui attuali caratteristiche meritano, come è noto, una attenta e complessiva revisione.

Va subito detto però che, anche per quanto attiene al versante strettamente processuale, i fatti di criminalità organizzata presentano tali e rilevanti peculiarità da non poter essere agevolmente assimilati ai fatti criminosi ordinari. Essi esigono perciò il ricorso a discipline particolari delle quali il sistema attuale dà già conto pur se in modo spesso disorganico. Anche sul versante del processo perciò c'è dunque bisogno di un compiuto riordino della materia e di una valutazione attenta circa l'opportunità di ampliare i margini di operatività del cosiddetto doppio regime processuale specie in considerazione della facilità con la quale, nei

procedimenti per delitti di mafia, può essere compromessa la genuinità delle fonti di prova.

Un semplice ed organico riordino della materia non è invece sufficiente con riferimento agli aspetti della normativa antimafia che riguardano la cooperazione internazionale e l'aggressione dei patrimoni mafiosi.

A quest'ultimo proposito, da più parti si lamentano l'insufficienza degli strumenti di contrasto e, ancor di più, le difficoltà connesse alla loro attuazione pratica. Alle difficoltà di quantificazioni dei «fatturato mafioso» (con riferimento al quale si rincorrono le cifre più disparate: v. audizione Comandante Generale delle Guardia di Finanza del 28.9.1994), si aggiungono infatti quelle legate alla complessità degli accertamenti patrimoniali, alle lungaggini dei procedimenti, alla impossibilità concreta di una positiva gestione dei patrimoni sequestrati e confiscati, alla stessa sfuggente dinamica delle forme di riciclaggio e riempio dei capitali illeciti. Ed ho già ricordato, ad esempio, che le previsioni del D.L. 143/1991 in tema di «segnalazione delle operazioni sospette» non hanno fin qui dato risultati soddisfacenti; così come mi pare superfluo ricordare come molto spesso le forme di controllo elaborate si siano rivelate «puramente formali» e di fatto ininfluenti rispetto alla finalità perseguita.

Mi pare allora fondamentale porre allo studio, congiuntamente a tutte le Anunministrazioni interessate e avvalendomi del contributo di esperti di indiscussa fama, l'elaborazione di nuove e compiute linee di intervento che si muovano sia sul piano puramente investigativo che su quello del processo (anche di prevenzione) e della sensibilizzazione sociale.

Anche qui, come ho già sottolineato, non si tratta solo di affinare le professionalità investigative ovvero di individuare nuovi strumenti normativi che semplifichino le procedure. Si tratta anche e principalmente di creare una nuova sensibilità nelle associazioni degli industriali e dei commercianti e nei sindacati, di agevolare l'identificazione delle «professioni di servizio» (perchè i loro esponenti siano posti sull'avviso di poter essere utilizzati anche a loro insaputa), di impedire che le organizzazioni mafiose possano riutilizzare i beni ad esse sequestrati solo per l'incapacità dello Stato di operare qualsiasi oculata gestione. Si tratta anche di creare sul punto sempre più ampie forme di cooperazione e assistenza internazionale essendo noto che le difficoltà di aggressione dei patrimoni mafiosi dipendono anche dal fatto che non tutti i Paesi dispongono di un sistema regolamentato nel settore economico ed in quello delle professioni che offrono servizi finanziari.

Specie sotto quest'ultimo aspetto si sono però fatti di recente molti passi in avanti, anche sotto l'aspetto normativo benefici effetti potranno presumibilmente conseguire dall'oculata applicazione delle nuove previsioni che consentono il sequestro (durante il processo) e la confisca (in caso di condanna) di interi patrimoni «soggetti» quando questi risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta dall'imputato o dal condannato per fatti di mafia (v. art. 12-*sexies* D.L. 306/1994 aggiunto con L. 501/1994) e di essi non sappia giustificare la provenienza.

Il lavoro svolto negli ultimi anni da magistrati e investigatori ha consentito di comprendere come la «rotta della internazionalizzazione»

rappresenti oggi una delle strade privilegiate dai gruppi criminali per incrementare sia le loro spinte di carattere «terroristico» e «armato» sia le loro spinte al reimpiego più sicuro e proficuo dei proventi illeciti e delle ricchezze accumulate. Da qui, dunque, la scelta delle organizzazioni criminali di considerare prioritario il loro impegno in determinati settori dell'illecito (contrabbando, traffico di droga commercio clandestino di armi, riciclaggio, case da gioco, mercato dell'immigrazione ...) che, per loro natura, implicano risvolti di carattere internazionale e favoriscono le proiezioni del crimine organizzato fuori del Paese di origine. La progressiva globalizzazione dei mercati e il graduale superamento della frontiera favoriscono positivamente la crescente unificazione e interdipendenza delle economie. Dall'altro, però, creano i presupposti per un sempre più diffuso «scambio» fra le mafie tradizionali e quelle straniere (colombiana, turca, cinese ed ultima quella dell'est europea) e, di conseguenza, il pericolo che dalla internazionalizzazione discenda un innalzamento del rischio «mafia» con uno smisurato aumento del potere armato ed economico delle organizzazioni criminali. Una efficace strategia antimafia non può ignorare nè sotto l'aspetto dell'aggressione ai patrimoni mafiosi nè sotto quello più ampio e generale della sensibilizzazione al problema le considerazioni sin qui enunciate. Va perciò apprezzata l'iniziativa del Ministro dell'interno di moltiplicare gli sforzi per l' incisivo sviluppo di forme di collaborazione e coordinamento multilaterale e bilaterale; così come va apprezzato l'intento del Ministro di grazia e giustizia di procedere alla complessiva revisione del libro XI del codice di procedura penale al fine di rendere più agevoli i rapporti tra le autorità giudiziarie (specie in tema di estradizioni, di rogatorie e di assistenza giudiziaria) e di superare così le difficoltà operative ora riscontrate e spesso conseguenti alla oggettiva diversità dei sistemi processuali di volta in volta posti a confronto.

Sulle scelte da adottare in tema di cooperazione internazionale nella lotta al crimine organizzato incideranno in modo decisivo gli esiti della conferenza mondiale di Napoli del 23 e 24 novembre 1994.

Dovranno all'esito essere intraprese azioni comuni e dovranno essere formulati indirizzi di vero contrasto della delinquenza mafiosa in uno spirito di forte volontà transnazionale che esalti le esperienze di ciascun paese interessato e che, come spera, farà tesoro in specie delle esperienze italiane. Su tali esperienze e sugli insegnamenti di tutti i servitori dello Stato italiano caduti per mano di mafia si è andata infatti formando la normativa oggi vigente: una normativa che è meritevole di miglioramenti e ammodernamenti, ma che rappresenta un punto di partenza per l'elaborazione di una legislazione internazionale rispettosa dei diritti dei cittadini onesti, ma adeguata alla effettiva gravità del fenomeno da combattere. È sua intenzione comunque fin d'ora procedere ad un attento e complessivo coordinamento delle norme già operanti in Italia che serva non solo ad agevolare il lavoro degli interpreti, ma principalmente a cogliere la necessità degli opportuni aggiornamenti suggeriti dalla pratica investigativa e processuale. Si creeranno così le condizioni per proporre, pressochè in tempo reale, le modifiche necessarie per un contrasto efficace e tempestivo, pienamente adeguato allo stesso evolversi della esperienza criminale in tutti i suoi differenziati momenti: da quelli coinvolgenti il mondo della prevenzione, delle indagini e del processo a quelli che direttamente o indirettamente interferiscono o

possono interferire con il corretto sviluppo dell'economia e delle attività di lavoro.

Il deputato Maurizio BERTUCCI (gruppo Forza Italia) dichiara anzitutto di apprezzare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla volontà di mantenere all'interno dell'ordinamento le norme di cui all'articolo 41-bis. Osserva poi che la mafia rappresenta un fenomeno che va affrontato a viso aperto, ed uno degli strumenti essenziali in questo quadro è il controllo dei flussi finanziari. A proposito dei problemi finanziari, tutti hanno potuto osservare la drammatica *escalation* dei casi di usura: le norme recentemente approvate dalla Camera non sembrano però sufficienti, in quanto, più che ad un generico inasprimento delle pene occorrerebbe pensare a stabilire un'autentica certezza della pena che sarà irrogata, unitamente ad una realistica minaccia di confisca dei beni per gli usurai. Si dovrebbe poi pensare all'istituzione di fondi anti usura anche presso le Regioni, visto che questa sarebbe una misura assai utile per arginare l'espansione del fenomeno: c'è da chiedersi infine quali siano in tutto questo campo le responsabilità effettive del sistema bancario, e della restrizione del credito da questo effettuata nei confronti dei soggetti più «a rischio». Chiede infine al Presidente del Consiglio una delucidazione su quali siano le azioni concrete, anche con riferimento al futuro, che il Governo intende intraprendere per eliminare la distorta immagine internazionale dell'Italia, visto che, come lui stesso rileva, secondo alcune ricostruzioni il nostro paese continuerebbe ad essere caratterizzato principalmente dalla presenza della mafia.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo) rileva che, nonostante vi siano alcune risposte rassicuranti, come quella sull'articolo 41-bis, manca completamente, nella caratterizzazione delle linee di azione del Governo, una volontà veramente incisiva di procedere contro la mafia. Prova di ciò è anche l'accavallarsi di dichiarazioni contraddittorie, oggi in un senso, domani nel senso opposto. Basta pensare ai numerosi esempi nei quali esponenti dell'attuale Governo hanno rilasciato dichiarazioni assai inquietanti sulla reale volontà di assumere misure efficaci: richiama a questo proposito le dichiarazioni nel corso della campagna elettorale per ridimensionare il ruolo dei collaboratori di giustizia, alle dichiarazioni contraddittorie tra loro rilasciate dal Ministro dell'interno e dal Ministro di grazia e giustizia sul mantenimento dell'articolo 41-bis, alle dichiarazioni parimenti contraddittorie sulla proposta di chiusura dell'Asinara. Da ultimo, è toccato allo stesso Ministro dell'interno denunciare la scarsa collaborazione all'interno del Governo sul tema della lotta alla mafia: se si tengono presenti tutti questi elementi, non si saprebbe effettivamente quale peso e quale credibilità dare alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, visto che ogni giornata porta praticamente con sé una nuova singolare presa di posizione da parte di qualche esponente del Governo.

Richiamandosi anche a quanto affermato nel corso della recente audizione da parte del Ministro di grazia e giustizia, chiede cosa si intenda fare per ovviare alla scarsità di fondi a disposizione della giustizia, scarsità di fondi che ha prodotto ad esempio situazioni veramente drammatiche, come quella calabrese. Conclude infine rilevando che il sospetto di una minimizzazione dell'importanza e della pericolosità del

fenomeno mafioso è difficile da allontanare, perchè anche la differenza di tono tra la prima e la seconda parte della relazione del Presidente del Consiglio lascia credere che vi sia quanto meno una sottovalutazione delle dimensioni del fenomeno mafioso. In realtà nella ricostruzione di tale fenomeno non ci si può fermare ai cento o ai duecento boss, ma occorre avere piena coscienza della pericolosità delle infiltrazioni economiche della criminalità organizzata, e della presenza in tale mondo di strutture altamente sofisticate. Di fronte a ciò, ogni dichiarazione non sufficientemente responsabile può essere letta anche al di là di quelle che sono le intenzioni soggettive.

Il Presidente del Consiglio Silvio BERLUSCONI conferma che il Governo ha piena coscienza della pericolosità del fenomeno mafioso, ma che occorre anche difendere l'immagine dell'Italia all'estero: se tale immagine potesse migliorare, ne deriverebbero ad esempio ampi miglioramenti su tutto il versante degli scambi con gli altri paesi, come ad esempio su quello turistico. Ribadisce che questa difesa non ha nulla a che vedere con una pretesa attenuazione della lotta alla mafia, che è anzi necessario condurre nelle forme più energiche: proprio per la serietà di questa lotta diventa però imprescindibile rinunciare a forme gratuite e spettacolari di pubblicità, che riproducono lo stereotipo dell'Italia paese della mafia e degli spaghetti.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) chiede al Presidente del Consiglio quali siano le intenzioni del Governo a proposito della lotta alla mafia nell'Italia meridionale: quelle regioni continuano ad essere caratterizzate da altissimi tassi di disoccupazione, che creano un terreno assai favorevole alla penetrazione mafiosa, ritiene poi necessario che il Presidente del Consiglio chiarisca nel modo più trasparente tutte le origini, anche quelle più oscure, del suo sistema di potere: in mancanza di un tale chiarimento, non resterebbe che concludere che, al di là delle intenzioni, siamo di fronte ad un riemergere dei vecchi «ministri della malavita».

Il Presidente del Consiglio Silvio BERLUSCONI respinge nel modo più netto tali accuse, ribadendo che nella crescita e nello sviluppo delle aziende del suo gruppo tutto è assolutamente chiaro e trasparente, e di non temere - nel modo più assoluto - lo svolgimento di qualsiasi indagine, non avendo mai compiuto atti condannabili nè dal punto di vista morale nè da quello penale.

Il senatore Saverio DI BELLA rileva che appare comunque assai discutibile la cultura con cui si dà mostra di affrontare il fenomeno mafioso: mentre si minimizza o addirittura si nega l'importanza di tale fenomeno, intere regioni italiane sono unificate dal potere delle organizzazioni criminali.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) osserva preliminarmente che la mafia si combatte non solo nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche nelle zone più sviluppate, in quanto la penetrazione in tali regioni rappresenta la faccia più silenziosa e meno visibile della criminalità organizzata. Chiede quindi al Presidente del Consi-

glio cosa si intenda fare a proposito dei capitali di origine illecita diretti verso le zone più sviluppate del nostro paese. Chiede poi cosa si intenda fare in ambito internazionale, dove una serie di paesi europei – e cita a questo proposito la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, il Lussemburgo – sembra attrezzarsi per attrarre meglio capitali di origine illecita.

Il senatore Nicola MANCINI (gruppo PPI) dopo aver rilevato che la mafia «rurale» rappresenta oggi un fenomeno ormai secondario a fronte dell'internazionalizzazione dei rapporti criminali, chiede cosa si intenda fare per sbloccare la situazione a livello internazionale, visto che da parte di molti paesi appare sussistere una forte difficoltà ad adeguare la propria legislazione a *standard* rigorosi di lotta contro la criminalità organizzata. Tale iniziativa internazionale dell'Italia non può evidentemente essere prerogativa del solo Ministro dell'interno, ma deve invece coinvolgere il Governo nel suo complesso. Quando ci si trova di fronte a facilonerie e a semplificazioni sull'immagine internazionale dell'Italia, non è quindi utile richiamare l'attenzione sulla situazione di moltissimi altri paesi, che dal punto di vista della normativa risultano avere problemi ancora più gravi dei nostri.

Chiede poi cosa si intenda fare per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia, un coordinamento che appare attualmente puramente formale e che costituisce invece uno dei problemi centrali del futuro. Rileva poi che occorre mobilitare tutte le forze disponibili per una seria iniziativa anti mafia all'interno delle scuole, perchè è proprio in quell'ambito che si possono porre le premesse per un rifiuto completo della logica del controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali.

Conclude poi confermando l'importanza di assegnare ai giudici gli strumenti per distinguere ciò che è attendibile da ciò che non lo è, ed in questo senso un piccolo esempio è dato dal ricorso generalizzato alla stenotipia per gli interrogatori. Tutto ciò rientra comunque nel generale problema dell'insufficienza degli stanziamenti a disposizione del mondo della giustizia, problema sul quale sarebbe importante sapere come il Governo intenda intervenire.

Il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo progressisti-federativo) desidera anzitutto precisare che le stesse proposte del Governo vengono spesso stravolte, in senso peggiorativo, dalla sua maggioranza: una tale politica di «stop and go» sembra disastrosa, e sarebbe opportuno che il Governo richiamasse la sua maggioranza ad un pieno rispetto degli indirizzi prestabiliti.

Rileva poi che esistono tre problemi tra loro collegati – quello della teletrasmissione attraverso circuito chiuso dei dibattimenti, quello dell'articolo 41-bis, quello del destino del carcere dell'Asinara – su cui sarebbe importante disporre di una chiara presa di posizione da parte del Governo.

Per quanto concerne l'istituzione dei Tribunali distrettuali, ricorda che questa risponde alla necessità di non paralizzare strutture giudiziarie già abbastanza sovraccariche, concentrando i procedimenti di maggiore rilievo in alcune sedi attrezzate al loro svolgimento, sembra comunque indispensabile procedere ad un utilizzo più razionale delle disponibilità attuali del personale sia amministrativo sia giudiziario: que-

sto consentirebbe, se non di risolvere, quanto meno di attenuare grandemente diversi problemi. Sollecita infine il Presidente del Consiglio ad attivarsi per una rapida azione di sensibilizzazione del mondo imprenditoriale italiano contro i rischi della criminalità organizzata, e della sua penetrazione nel tessuto economico nazionale: occorre un richiamo forte ed incisivo anche alle stesse regole etiche del mercato economico.

Il Presidente del Consiglio Silvio BERLUSCONI dichiara di condividere pienamente la necessità di un utilizzo razionale delle risorse del settore pubblico, un problema che va anche al di là delle questioni attinenti alla giustizia. In realtà, molti settori dell'apparato pubblico italiano sembrano caratterizzati da strumenti vecchi e da incrostazioni burocratiche, che rendono difficile un utilizzo ottimale delle risorse. Assicura comunque che questo è uno dei punti centrali del suo impegno, e dell'impegno dell'intero Governo.

Il Presidente Tiziana PARENTI, in considerazione degli impegni già assunti dal Presidente del Consiglio, rinvia quindi il seguito della audizione - che vedrà lo svolgimento delle domande restanti e della replica del Presidente del Consiglio - a venerdì 28 settembre, alle ore 10.

Dà quindi lettura del calendario dei lavori per la prossima settimana, che risulta il seguente:

(A007 000, B53*, 0002*)

martedì 25 ottobre:

h. 18.00 gruppo di lavoro «Congruità degli strumenti legislativi e strutture di contrasto della criminalità organizzata»;

h. 19.00 gruppo di lavoro «Criminalità organizzata e politica»;

h. 20.00 gruppo di lavoro «Criminalità organizzata ed economia»;

h. 21.00 gruppo di lavoro «Organizzazioni criminali omogenee e non omogenee nelle aree del centro-nord».

mercoledì 26 ottobre:

h. 17.00 audizione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, dott.ssa Giuliana DEIANA;

h. 18.00 audizione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dott. Alessandro MARGARA.

al termine della seduta della Commissione, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

venerdì 28 ottobre:

h. 10.00 seguito dell'audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Silvio BERLUSCONI;

h. 12.00 audizione del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dott. Adalberto CAPRIOTTI.

La seduta termina alle ore 12.